

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm)

del 2 luglio 2008 (Stato 1° luglio 2016)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 20 giugno 1997¹ sulle armi (LArm);

visto l'articolo 150a capoverso 2 lettera c della legge militare del 3 febbraio 1995²,

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Definizioni

Art. 1 Spray
(art. 4 cpv. 1 lett. b LArm)

Sono considerati armi gli spray destinati all'autodifesa contenenti le sostanze irritanti di cui all'allegato 2.

Art. 2 Dispositivi che producono un elettrochoc
(art. 4 cpv. 1 lett. e LArm)

I dispositivi che producono un elettrochoc sono considerati armi se non sono conformi alle disposizioni dell'ordinanza del 9 aprile 1997³ sui prodotti elettrici a bassa tensione. In caso di dubbio decide l'Ufficio centrale Armi.

Art. 3 Parti essenziali di armi
(art. 1 cpv. 2 lett. a e 4 cpv. 3 LArm)

Sono considerate parti essenziali di armi:

- a. nelle pistole:
 1. l'impugnatura,
 2. la culatta,
 3. la canna;
- b. nelle rivoltelle:
 1. il telaio,
 2. la canna;
- c. nelle armi da fuoco portatili:

RU 2008 5525

¹ RS 514.54

² RS 510.10

³ RS 734.26

1. il castello di culatta,
 2. la culatta,
 3. la canna;
- d. negli ordigni militari per il lancio con effetto dirompente:
1. il dispositivo di puntamento,
 2. il contenitore di lancio o il tubo di lancio.

Art. 4 Parti appositamente costruite di armi o di accessori di armi

(art. 1 cpv. 2 lett. a e 4 cpv. 2 lett. a, b e cpv. 3 LArm)

¹ Sono considerate parti di armi appositamente costruite le parti di armi da fuoco progettate o modificate appositamente per tali armi e che, nella stessa esecuzione, non possono essere utilizzate per altri scopi. Non sono considerate appositamente costruite le parti di armi quali molle, spine normalizzate, copiglie, viti o parti di legno o di plastica del fusto.

² Sono considerate parti appositamente costruite di accessori di armi:

- a. nei laser e nei dispositivi di puntamento notturno: il dispositivo di montaggio;
- b. nei silenziatori: le lamelle appositamente costruite.

Art. 5 Ordigni militari per il lancio con effetto dirompente

(art. 5 cpv. 1 lett. b LArm)

¹ Sono considerati ordigni militari per il lancio con effetto dirompente i razzi anti-carro, i lanciarazzi, i lanciagranate e i lanciamine che possono essere portati e manovrati da una sola persona.

² Il Dipartimento federale di giustizia e polizia decide quali altri ordigni sono da considerarsi ordigni militari per il lancio con effetto dirompente.

Art. 6 Armi confondibili con armi da fuoco

(art. 4 cpv. 1 lett. f e g LArm)

Armi ad aria compressa o a CO₂, imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air sono confondibili con armi da fuoco quando, a prima vista, risultano simili ad armi da fuoco vere, a prescindere dal fatto che uno specialista o una terza persona sia in grado di accertarne la confondibilità dopo una breve verifica.

Art. 7⁴ Coltelli e pugnali

(art. 4 cpv. 1 lett. e LArm)

¹ I coltelli sono considerati armi se:

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

- a. hanno una lama a molla o altri meccanismi di apertura, utilizzabili con una sola mano;
- b. la lunghezza totale del coltello aperto è superiore a 12 cm; e
- c. la lama ha una lunghezza superiore a 5 cm.

² I coltelli a farfalla sono considerati armi se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b e c.

³ I coltelli da lancio e i pugnali sono considerati armi se hanno una lama fissa, appuntita, simmetrica e di lunghezza superiore a 5 cm e inferiore a 30 cm.

Art. 8 Fionde
(art. 4 cpv. 1 lett. d LArm)

Le fionde sono considerate armi se sono dotate di un sostegno per il braccio o di un dispositivo analogo che permette di raggiungere l'energia cinetica massima o se sono predisposte per un tale dispositivo.

Art. 9 Coltello tascabile dell'esercito svizzero
(art. 4 cpv. 6 LArm)

Per coltelli tascabili dell'esercito svizzero s'intendono i coltelli tascabili acquistati dall'esercito, nonché gli analoghi coltelli svizzeri tascabili da ufficiale disponibili in commercio.

Sezione 2:
Divieti e restrizioni generali, nonché autorizzazioni eccezionali

Art. 10 Divieti concernenti coltelli e pugnali
(art. 4 cpv. 1 lett. c e 5 cpv. 1 lett. c LArm)

¹ Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per acquirenti in Svizzera o l'introduzione nel territorio svizzero di:

- a. pugnali giusta l'articolo 7 capoverso 2;
- b. coltelli la cui lama si apre per il tramite di un meccanismo automatico azionabile con una sola mano, segnatamente mediante molla, pressione di gas o elastico;
- c. coltelli a farfalla;
- d. coltelli da lancio.

² L'acquisto, la mediazione o l'introduzione nel territorio svizzero di pugnali e baionette d'ordinanza svizzeri a titolo professionale è consentito solo a chi possiede un'autorizzazione.

Art. 11 Acquisto per successione ereditaria di armi vietate, parti essenziali di armi, parti di armi appositamente costruite o accessori di armi

(art. 6a LArm)

¹ L'autorizzazione eccezionale di cui all'articolo 6a LArm è rilasciata dalla competente autorità cantonale a un rappresentante designato dall'ereditando o dalla comunione ereditaria.

² La domanda per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale deve essere presentata entro sei mesi dalla morte dell'ereditando.

³ Alla domanda occorre allegare la lista dei singoli oggetti ereditati con l'indicazione del tipo, del fabbricante, del calibro, della designazione e del numero dell'arma. La lista deve essere firmata dal rappresentante di cui al capoverso 1.

⁴ Se le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale sono adempite, la competente autorità cantonale rilascia un'unica autorizzazione per tutti gli oggetti elencati nella lista.

⁵ Se in seguito alla divisione ereditaria un erede che non sia il rappresentante di cui al capoverso 1 acquista uno o più oggetti elencati nella lista, egli presenta a proprio nome, entro sei mesi dalla divisione ereditaria, una domanda per l'autorizzazione eccezionale. Sono applicabili i capoversi 3 e 4.

⁶ È competente l'autorità cantonale del luogo di domicilio dell'acquirente. L'autorità trasmette una copia dell'autorizzazione all'autorità competente dell'ultimo luogo di domicilio dell'ereditando.

Art. 12 Divieto per i cittadini di determinati Stati

(art. 7 LArm)

¹ L'acquisto, il possesso, l'offerta, la mediazione e l'alienazione di armi, parti di armi essenziali o appositamente costruite, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni, nonché il porto di armi e il tiro con armi da fuoco sono vietati ai cittadini dei seguenti Stati:

- a. Serbia;
- b.⁵ ...
- c. Bosnia ed Erzegovina;
- d. Kosovo;
- e.⁶ ...
- f. Macedonia;
- g. Turchia;
- h. Sri Lanka;
- i. Algeria;
- j. Albania.

⁵ Abrogata dal n. I dell'O del 12 feb. 2014, con effetto dal 15 mar. 2014 (RU 2014 533).

⁶ Abrogata dal n. I dell'O del 12 feb. 2014, con effetto dal 15 mar. 2014 (RU 2014 533).

² L'autorità cantonale competente limita nel tempo l'autorizzazione eccezionale di cui all'articolo 7 capoverso 2 LArm e può vincolarla a oneri. È fatto salvo l'articolo 49.⁷

³ Le persone che chiedono un'autorizzazione eccezionale ai sensi del capoverso 2 devono compilare l'apposito modulo e inviarlo alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati:

- a. un estratto dal casellario giudiziale svizzero, rilasciato al massimo tre mesi prima della presentazione della domanda;
- b. una copia del passaporto valido o della carta d'identità valida;
- c. una motivazione scritta della domanda.

Art. 13 Identificazione dell'offerente

(art. 7b cpv. 1 LArm)

Per essere identificabile, l'offerente deve:

- a. se l'offerta appare in forma anonima, inviare, prima della pubblicazione, una copia del proprio passaporto valido o della propria carta d'identità valida all'organo di pubblicazione, che dovrà conservarla per tutta la durata della pubblicazione, ma almeno per sei mesi;
- b. se l'offerta non appare in forma anonima, indicare nell'offerta almeno il proprio nome, cognome e domicilio.

Art. 14 Eccezioni al divieto di tiro ai sensi dell'articolo 5 capoverso 3 lettera c LArm

(art. 5 cpv. 4 LArm)

L'autorità cantonale competente può, in via eccezionale, rilasciare un'autorizzazione per il tiro con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori di manifestazioni di tiro autorizzate o al di fuori di piazze di tiro se:

- a. il proprietario del fondo in questione ha rilasciato un'autorizzazione scritta;
- b. il Comune competente ha rilasciato un'autorizzazione scritta; e
- c. il richiedente può provare di avere un'assicurazione di responsabilità civile.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 2014, in vigore dal 15 mar. 2014 (RU 2014 533).

Capitolo 2: Acquisto di armi e munizioni

Sezione 1: Acquisto con permesso d'acquisto di armi

Art. 15 Domanda per il rilascio di un permesso d'acquisto di armi
(art. 8 LArm)

¹ Chiunque intende ottenere un permesso d'acquisto di armi o di parti essenziali di armi deve compilare l'apposito modulo. Ogni arma o ogni parte essenziale di arma deve essere designata mediante l'indicazione del tipo di arma.

² Il modulo va inviato alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati:

- a. un estratto dal casellario giudiziale svizzero, rilasciato al massimo tre mesi prima della presentazione della domanda;
- b. una copia del passaporto valido o della carta d'identità valida;
- c. l'attestazione ufficiale di cui all'articolo 9a LArm.

³ La competente autorità cantonale controlla che le condizioni per l'acquisto di armi siano adempite.

Art. 16 Acquisto eccezionale di più armi o parti essenziali di armi con un permesso d'acquisto
(art. 9b cpv. 2 LArm)

¹ La competente autorità cantonale può rilasciare un permesso unico che autorizza l'acquisto fino a tre armi o parti essenziali di armi, a condizione che dette armi o parti essenziali di armi siano acquistate contemporaneamente presso il medesimo alienante.

² L'acquirente deve confermare la ricezione di ogni arma o di ogni parte essenziale di arma apponendo la propria firma sul permesso d'acquisto.

Art. 17 Acquisto per successione ereditaria di armi da fuoco o di parti essenziali di armi
(art. 8 cpv. 2^{bis} e 9b cpv. 2 LArm)

¹ Il permesso d'acquisto di armi di cui all'articolo 8 LArm è rilasciato dalla competente autorità cantonale a un rappresentante designato dall'ereditando o dalla comunione ereditaria.

² La domanda per il rilascio di un permesso d'acquisto di armi va presentata entro sei mesi dalla morte dell'ereditando.

³ Alla domanda occorre allegare la lista dei singoli oggetti ereditati con l'indicazione del tipo, del fabbricante, del calibro, della designazione e del numero dell'arma. La lista deve essere firmata dal rappresentante di cui al capoverso 1.

⁴ Se le condizioni per il rilascio di un permesso d'acquisto di armi sono adempite, la competente autorità cantonale rilascia un unico permesso d'acquisto di armi per tutti gli oggetti elencati nella lista.

⁵ Se in seguito alla divisione ereditaria un erede che non sia il rappresentante di cui al capoverso 1 acquista uno o più oggetti elencati nella lista, egli deve presentare a proprio nome, entro sei mesi dalla divisione ereditaria, la domanda per un permesso d'acquisto di armi. Sono applicabili i capoversi 3 e 4.

⁶ È competente l'autorità cantonale del luogo di domicilio dell'acquirente. L'autorità trasmette una copia dell'autorizzazione all'autorità competente dell'ultimo luogo di domicilio dell'ereditando.

Sezione 2: Acquisto senza permesso d'acquisto di armi

Art. 18 Obbligo di diligenza

(art. 10a e 11 LArm)

¹ Se per l'acquisto di un'arma o di una parte essenziale di arma non è necessario un permesso d'acquisto di armi, l'alienante deve badare che, per l'alienazione, non esista alcun motivo d'impedimento giusta l'articolo 8 capoverso 2 LArm.

² Se non vi sono indizi contrari, l'alienante è autorizzato a presupporre l'assenza di un motivo d'impedimento se l'acquirente:

- a. è un membro della comunione domestica o un congiunto ai sensi dell'articolo 110 capoversi 1 e 2 del Codice penale⁸; oppure
- b. presenta un permesso d'acquisto per un'arma che gli è stato rilasciato da meno di due anni.

³ Se, considerate le circostanze, dubita che le condizioni per l'alienazione dell'arma siano adempite, l'alienante deve esigere dall'acquirente un estratto del casellario giudiziale svizzero, rilasciato al massimo tre mesi prima dell'alienazione, o chiedere, con il consenso scritto dell'acquirente, le necessarie informazioni presso le autorità o le persone competenti.

⁴ L'estratto del casellario giudiziale svizzero deve essere conservato insieme al contratto scritto. Una copia dei due documenti deve essere trasmessa al servizio di comunicazione cantonale.⁹

Art. 19 Fucili a ripetizione portatili

(art. 10 cpv. 1 lett. b LArm)

¹ Possono essere acquistati senza permesso d'acquisto di armi i fucili a ripetizione portatili seguenti:

- a.¹⁰ i fucili a ripetizione d'ordinanza svizzeri;

⁸ RS 311.0

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 2014, in vigore dal 15 mar. 2014 (RU 2014 533).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2827).

- b. i fucili da sport per la munizione di calibro militare usuale in Svizzera e per la munizione di calibro sportivo, quali i fucili standard con sistema di culatta a ripetizione;
- c. le armi da caccia ammesse per la caccia dalla legislazione federale sulla caccia;
- d. i fucili da sport ammessi per concorsi nazionali e internazionali di tiro di caccia sportiva.

² Chiunque intende acquistare un fucile con sistema di ripetizione a pompa o con leva guardamano necessita di un permesso d'acquisto di armi.

Art. 20 Eccezioni all'obbligo del permesso d'acquisto di armi in caso di riparazioni di armi e di acquisto di armi bianche¹¹

(art. 9b cpv. 2 e 10 cpv. 2 LArm)

¹ Chiunque fa riparare la propria arma da un negoziante di armi, per la durata della riparazione non necessita del permesso d'acquisto per un'arma sostitutiva dello stesso tipo.

² Non è necessario un permesso d'acquisto per la sostituzione di una parte essenziale dell'arma qualora la parte sostituita rimanga presso l'alienante.

³ L'arma, se non può essere riparata nemmeno mediante la sostituzione di una sua parte essenziale, può essere scambiata con una identica entro sei mesi dall'acquisto, a condizione che l'arma sostituita rimanga presso l'alienante. L'alienante deve trascrivere lo scambio nel permesso d'acquisto di armi originale e comunicare i nuovi dati all'autorità che ha rilasciato il permesso entro 30 giorni.

⁴ Chiunque intende acquistare un'arma che non sia un'arma da fuoco necessita di un permesso solo se acquista l'arma nell'ambito commerciale.

Art. 21 Acquisto da parte di cittadini stranieri senza permesso di domicilio

(art. 10 cpv. 2 LArm)

¹ I cittadini stranieri senza permesso di domicilio in Svizzera necessitano di un permesso d'acquisto di armi ai sensi dell'articolo 8 LArm per ogni acquisto di arma o di una parte essenziale di arma.

² È fatto salvo l'articolo 20 capoversi 1 e 2.

Art. 22 Acquisto per successione ereditaria di armi o di parti essenziali di armi di cui all'articolo 10 capoverso 1 LArm

(art. 11 cpv. 4 LArm)

¹ Il rappresentante designato dall'ereditando o dalla comunione ereditaria deve trasmettere entro sei mesi dalla morte dell'ereditando la comunicazione di cui all'articolo 11 capoverso 4 LArm.

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2827).

² A tale scopo, il rappresentante deve trasmettere al servizio di comunicazione la lista degli oggetti ereditati con l'indicazione del tipo, del fabbricante, del calibro, della designazione e del numero dell'arma. La lista deve essere firmata dal rappresentante.

³ Se in seguito alla divisione ereditaria un erede che non sia il rappresentante di cui al capoverso 1 acquista uno o più oggetti elencati nella lista, egli deve segnalare tali oggetti a proprio nome, entro sei mesi dalla divisione ereditaria. È applicabile il capoverso 2.

⁴ È competente l'autorità cantonale del luogo di domicilio dell'acquirente. L'autorità trasmette una copia dell'autorizzazione all'autorità competente dell'ultimo luogo di domicilio dell'ereditando.

Art. 23 Consegna a titolo di prestito di armi da sport a minorenni

(art. 11a LArm)

¹ Ai minorenni membri di una società di tiro riconosciuta possono essere consegnate a titolo di prestito, con il consenso scritto del loro rappresentante legale, le seguenti armi da sport: ¹²

- a. le armi da fuoco, le armi ad aria compressa e a CO₂ ammesse dall'International Shooting Sport Federation (ISSF) per il tiro sportivo e i concorsi di tiro di caccia sportiva;
- b. le armi da fuoco ammesse dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 dell'ordinanza del 5 dicembre 2003¹³ sul tiro fuori del servizio;
- c. le armi soft air ammesse nelle gare nazionali e internazionali.

² La custodia da parte di minorenni di armi consegnate a titolo di prestito è consentita solo con il consenso scritto del rappresentante legale; per quest'ultimo non deve sussistere alcun motivo d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 LArm.

³ Se per il rappresentante legale sussistono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 LArm, la società di tiro deve provvedere alla custodia delle armi consegnate a titolo di prestito.

⁴ La società di tiro provvede alla custodia delle armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettere b e c dell'ordinanza del 5 dicembre 2003 sul tiro, prestate a persone che non hanno ancora compiuto 17 anni.¹⁴

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU **2010** 2827).

¹³ RS **512.31**

¹⁴ Introdotto dal n. III dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5071).

Sezione 3: Acquisto di munizioni ed elementi di munizioni

(art. 15 e 16 LArm)

Art. 24

¹ Se sono alienate munizioni o elementi di munizioni per un'arma, l'alienante deve badare che, per l'alienazione, non esista alcun motivo d'impedimento giusta l'articolo 8 capoverso 2 LArm.

² L'alienante è autorizzato a presupporre l'assenza di un motivo d'impedimento se:

- a. non sussistono indizi contrari; e
- b. l'acquirente presenta per l'arma un'autorizzazione eccezionale o un permesso d'acquisto di armi rilasciatagli da meno di due anni oppure una carta europea d'arma da fuoco valida.

³ Se, considerate le circostanze, dubita che le condizioni per l'alienazione dell'arma siano adempite, l'alienante deve esigere dall'acquirente un estratto del casellario giudiziale svizzero, rilasciato al massimo tre mesi prima dell'alienazione, o chiedere, con il consenso scritto dell'alienante, le necessarie informazioni presso le autorità o persone competenti.

Capitolo 3: Armi da fuoco per il tiro a raffica e munizioni vietate

Art. 25 Omologazione per determinare le armi da fuoco per il tiro a raffica e le armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche

(art. 5 cpv. 1 lett. a LArm)

¹ Qualora non sia chiaro se un'arma è un'arma vietata giusta l'articolo 5 capoverso 1 lettera a LArm, occorre chiedere la relativa omologazione all'Ufficio centrale Armi.

² L'Ufficio centrale Armi comunica alle autorità esecutive il deposito di una domanda di omologazione per un determinato tipo d'arma; l'acquisto, il possesso, l'introduzione nel territorio svizzero o il commercio di armi di tale tipo è consentito soltanto dopo che l'esame abbia dimostrato che non si tratta di un'arma vietata ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a LArm.

³ I risultati dell'esame sono notificati mediante decisione alle persone o ai servizi che hanno chiesto l'omologazione e comunicati alle autorità esecutive interessate.

⁴ Prima di essere immesse in commercio, le armi omologate devono essere contrassegnate con il numero di omologazione attribuito dall'Ufficio centrale Armi. Quest'ultimo tiene un registro dei numeri di omologazione attribuiti.

⁵ L'Ufficio centrale Armi può ordinare che un'arma omologata sia depositata a scopo di confronto fintanto che essa è in commercio.

Art. 26 Munizioni vietate

(art. 6 LArm)

¹ Sono vietati l'acquisto, il possesso, la fabbricazione e l'introduzione nel territorio svizzero dei seguenti tipi di munizione:

- a. le munizioni con proiettili a nucleo duro (acciaio, tungsteno, porcellana ecc.);
- b. le munizioni con proiettili contenenti una carica esplosiva o incendiaria;
- c. le munizioni con uno o più proiettili destinati a liberare sostanze, che alla lunga pregiudicano la salute dell'essere umano, in particolare le sostanze irritanti di cui all'allegato 2;
- d. le munizioni, i proiettili e i missili per ordigni militari per il lancio con effetto dirompente;
- e. le munizioni con proiettili che producono elettrochoc;
- f.¹⁵ le munizioni per armi da pugno con effetto deformante o elevata capacità di penetrazione di cui all'articolo 27.

² L'Ufficio centrale Armi può autorizzare deroghe al divieto, segnatamente per scopi industriali, per la caccia o per collezioni. L'autorizzazione va limitata nel tempo; essa può essere vincolata a oneri.

Art. 27 Munizioni per armi da pugno con effetto deformante o elevata capacità di penetrazione(art. 6 LArm)¹⁶

¹ Per munizioni per armi da pugno con effetto deformante si intendono le munizioni i cui proiettili sottoposti a un test di sparo eseguito nel sapone alla glicerina da una distanza di 10 metri si deformano in modo tale che:

- a. la perdita di massa rispetto alle dimensioni nominali del proiettile è superiore al 5 per cento;
- b. il diametro massimo dopo lo sparo è superiore al diametro nominale; e
- c. la deformazione a fungo dopo lo sparo è superiore al 10 per cento della lunghezza del proiettile prima dello sparo.

² Per munizioni per armi da pugno con elevata capacità di penetrazione si intendono le munizioni i cui proiettili perforano una piastra balistica della classe di protezione 4 a seguito di un tiro effettuato verticalmente da una distanza di almeno 5 metri e di al massimo 10 metri. L'Ufficio centrale Armi emana una direttiva tecnica relativa all'esame dell'accresciuta capacità di penetrazione di proiettili sparati da armi a canna corta.¹⁷

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 2117).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 2117).

¹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 2117).

Capitolo 4: Commercio e fabbricazione di armi

Art. 28 Domanda per il rilascio di una patente di commercio di armi
(art. 17 LArm)

¹ Chiunque chiede una patente di commercio di armi deve compilare l'apposito modulo e inviarlo alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati:

- a. un estratto del casellario giudiziale svizzero, rilasciato al massimo tre mesi prima della presentazione della domanda;
- b. una copia del passaporto valido o della carta d'identità valida;
- c. un estratto del registro di commercio;
- d. l'attestato di superamento dell'esame per la patente di commercio di armi;
- e. i piani e i dati dei locali commerciali.

² L'autorità controlla che le condizioni per il rilascio della patente siano adempite.

³ La parte pratica dell'esame non è richiesta per chi:

- a. non fa commercio di armi da fuoco;
- b. è titolare di un certificato federale di capacità di armaiolo.

⁴ Chiunque intende partecipare a mercati pubblici di armi in Svizzera, non necessita, per la durata della manifestazione, di una patente di commercio di armi svizzera se invia all'autorità cantonale competente una copia autenticata della patente di commercio di armi valida all'estero.

Art. 28a¹⁸ Richiesta di attribuzione di un numero di contrassegno

I titolari di patenti di commercio di armi che introducono nel territorio svizzero armi da fuoco, parti essenziali di armi da fuoco o accessori di armi da fuoco devono essere in possesso di un numero di contrassegno individuale a quattro cifre. L'Ufficio centrale Armi attribuisce il numero su richiesta.

Art. 29 Persone giuridiche
(art. 17 cpv. 3 LArm)

¹ Il membro della direzione di una persona giuridica responsabile di tutte le questioni previste dalla legge sulle armi deve essere titolare di una patente di commercio di armi.

² Il membro della direzione in questione deve garantire in ogni momento il rispetto delle prescrizioni legali.

¹⁸ Introdotta dal. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).

Art. 30¹⁹ Contabilità e comunicazione(art. 21 e 24 cpv. 4 LArm)²⁰

¹ I titolari di patenti di commercio di armi devono conservare in modo ordinato i documenti di cui all'articolo 21 capoverso 2 LArm.

² Devono tenere i libri contabili di cui all'articolo 21 capoverso 1 LArm sotto forma di registri progressivi e indicarvi:

- a.²¹ la quantità, il tipo, la designazione, il fabbricante, il Paese o il luogo di fabbricazione, il Paese di esportazione, il calibro, il numero e il contrassegno di armi da fuoco, parti essenziali di armi da fuoco e accessori di armi da fuoco, nonché la data di fabbricazione, acquisto, alienazione, riparazione, contrassegno, introduzione nel territorio svizzero ed esportazione;
- b. la quantità, il tipo e la designazione delle munizioni e della polvere da sparo, fabbricate, acquistate o alienate, nonché la data di fabbricazione, acquisto o alienazione;
- c. le generalità del fornitore o dell'acquirente;
- d. le scorte di magazzino.

³ Devono permettere in ogni momento la consultazione dei documenti all'autorità competente. Va negata la consultazione a terzi.

⁴ Entro la fine di gennaio di ogni anno, i titolari di patenti di commercio di armi devono comunicare all'Ufficio centrale Armi le armi, le parti essenziali di armi e le munizioni che hanno introdotto a titolo professionale nel territorio svizzero nel corso dell'anno civile precedente.²²

⁵ La comunicazione deve contenere le indicazioni seguenti: la quantità, il fabbricante, la designazione, il calibro, il numero delle armi e il Paese d'origine della fornitura in questione.²³

⁶ L'Ufficio centrale Armi allestisce un modulo elettronico per effettuare la comunicazione.²⁴

Art. 31 Contrassegno di armi da fuoco

(art. 18a LArm)

¹ Sulle armi da fuoco, parti essenziali di armi da fuoco e accessori di armi da fuoco fabbricati in Svizzera o introdotti nel territorio svizzero, i titolari di patenti di commercio di armi devono apporre immediatamente, singolarmente, distintamente e in modo chiaramente leggibile:

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU **2010** 2827).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 2117).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6781).

²² Introdotto dal n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 2117).

²³ Introdotto dal n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 2117).

²⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 2117).

- a. un contrassegno individuale numerico o alfabetico;
- b. la designazione del fabbricante;
- c. il Paese o il luogo di fabbricazione;
- d. l'anno di fabbricazione.²⁵

² Sulle armi da fuoco, le parti essenziali di armi da fuoco e gli accessori di armi da fuoco introdotti nel territorio svizzero, oltre al contrassegno di cui al capoverso 1, i titolari di patenti di commercio di armi devono apporre immediatamente, in modo chiaramente leggibile e nell'ordine seguente:

- a. il codice a tre lettere per la Svizzera «CHE»;
- b. il numero di contrassegno di cui all'articolo 28a;
- c. le ultime due cifre dell'anno in cui gli oggetti sono stati introdotti in Svizzera.²⁶

³ Per le armi da fuoco assemblate è sufficiente contrassegnarne una sola parte essenziale.²⁷

⁴ Le armi da fuoco, le parti essenziali di armi da fuoco e gli accessori di armi da fuoco non contrassegnati conformemente alle norme possono essere introdotti nel territorio svizzero per:

- a. la lavorazione;
- b. l'esposizione e la dimostrazione.²⁸

⁵ L'Ufficio centrale Armi può autorizzare l'introduzione per altri scopi di armi da fuoco non contrassegnate. L'autorizzazione è limitata nel tempo.²⁹

Art. 31a³⁰ Contrassegno di munizioni
(art. 18b LArm)

Sulle unità elementari d'imballaggio di munizioni fabbricate in Svizzera o introdotte nel territorio svizzero devono figurare immediatamente, singolarmente e in modo chiaramente leggibile:

- a. il numero d'identificazione della fornitura;
- b. la designazione del fabbricante;
- c. il calibro;
- d. il tipo di munizioni.

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 6781).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).

²⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).

²⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).

³⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2827).

Art. 32 Autorizzazione eccezionale per la fabbricazione e la modifica a titolo non professionale
(art. 19 cpv. 2 LArm)

¹ Le autorizzazioni eccezionali per la fabbricazione a titolo non professionale di parti essenziali di armi o di parti di armi appositamente costruite possono essere rilasciate se tali parti sono necessarie per riparare armi già esistenti.

² Le autorizzazioni eccezionali per la modifica di armi in armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 LArm possono essere rilasciate esclusivamente per scopi professionali o sportivi.

³ Non è consentito il rilascio di autorizzazioni eccezionali per la fabbricazione a titolo non professionale di armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 LArm e di munizioni vietate secondo l'articolo 6 LArm, nonché per la modifica a titolo non professionale di armi da fuoco in armi da fuoco per il tiro a raffica.

Art. 33 Autorizzazione eccezionale per le trasformazioni vietate
(art. 20 LArm)

¹ Le autorizzazioni eccezionali per la modifica o la rimozione dei numeri di controllo delle armi possono essere rilasciate per la sostituzione di una parte essenziale di un'arma contrassegnata se:

- a. la parte essenziale sostituita è anch'essa contrassegnata; e
- b. la modifica o la rimozione serve ad adeguare un numero di controllo dell'arma a un altro.

² Autorizzazioni eccezionali per accorciare le armi possono essere rilasciate per la caccia.

³ È vietato accorciare le armi da fuoco portatili trasformandole in armi corte da fuoco.

Capitolo 5: Introduzione nel territorio svizzero ed esportazione

Sezione 1:

Introduzione nel territorio svizzero di armi soggette all'obbligo di autorizzazione eccezionale e di munizioni vietate

Art. 34 Autorizzazione per l'introduzione nel territorio svizzero a titolo professionale
(art. 5 e 24 LArm)

¹ La domanda di autorizzazione eccezionale per l'introduzione nel territorio svizzero a titolo professionale di armi, accessori di armi, parti essenziali di armi o parti di armi appositamente costruite ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 LArm deve essere presentata all'Ufficio centrale Armi con l'apposito modulo e gli allegati seguenti:

- a. una copia della patente di commercio di armi;

- b. l'autorizzazione cantonale eccezionale di cui all'articolo 5 capoverso 4 LArm;
- c. la prova che gli oggetti assoggettati all'obbligo di autorizzazione eccezionale sono necessari per coprire il fabbisogno delle autorità ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 LArm o delle ditte addette alla sicurezza e che il committente è in possesso dell'autorizzazione eccezionale per gli oggetti in questione.

² La domanda di autorizzazione eccezionale per l'introduzione nel territorio svizzero a titolo professionale di munizioni vietate ai sensi dell'articolo 26 deve essere presentata all'Ufficio centrale Armi con l'apposito modulo e gli allegati seguenti:

- a. una copia della patente di commercio di armi;
- b. la prova che le munizioni soggette all'obbligo di autorizzazione eccezionale sono necessarie per coprire il fabbisogno delle autorità ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 LArm o delle ditte addette alla sicurezza.

Art. 35 Autorizzazione per l'introduzione nel territorio svizzero a titolo non professionale
(art. 5 e 25 LArm)

¹ La domanda di autorizzazione eccezionale per l'introduzione nel territorio svizzero a titolo non professionale di armi, accessori di armi, parti essenziali di armi o parti di armi appositamente costruite ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 LArm deve essere presentata all'Ufficio centrale Armi con l'apposito modulo e gli allegati seguenti:

- a. l'autorizzazione cantonale eccezionale di cui all'articolo 5 capoverso 4 LArm;
- b. una copia del passaporto valido o della carta d'identità valida.

² La domanda di autorizzazione eccezionale per l'introduzione nel territorio svizzero a titolo non professionale di munizioni vietate ai sensi dell'articolo 26 deve essere inoltrata con l'apposito modulo e i seguenti allegati all'Ufficio centrale Armi:

- a. un estratto del casellario giudiziale svizzero, rilasciato al massimo tre mesi prima dell'inoltro della domanda;
- b. una copia del passaporto valido o della carta d'identità valida;
- c. l'indicazione del motivo dell'introduzione nel territorio svizzero (art. 26 cpv. 2).

Sezione 2: Introduzione nel territorio svizzero a titolo professionale

Art. 36 Autorizzazione specifica
(art. 24a LArm)

¹ La domanda di autorizzazione specifica ai sensi dell'articolo 24a LArm per la fornitura a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni nel territorio svizzero deve essere presentata all'Ufficio centrale Armi con l'apposito modulo e una copia della patente di commercio di armi.

² L'Ufficio centrale Armi controlla che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione siano adempite.

³ L'autorizzazione è valida sei mesi. L'autorità competente può prorogarne la validità di tre mesi al massimo.

Art. 37 Autorizzazione generale per armi bianche

(art. 24b LArm)

¹ La domanda di autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 24b LArm per l'introduzione a titolo professionale di armi bianche, munizioni ed elementi di munizioni nel territorio svizzero deve essere presentata all'Ufficio centrale Armi con l'apposito modulo e una copia della patente di commercio di armi.

² L'Ufficio centrale Armi controlla che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione siano adempite.

³ L'autorizzazione è valida 12 mesi.

Art. 38 Autorizzazione generale per armi, parti di armi e munizioni

(art. 24c LArm)

¹ La domanda di autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 24c LArm per l'introduzione a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizioni nel territorio svizzero deve essere presentata all'Ufficio centrale Armi con l'apposito modulo e una copia della patente di commercio di armi.

² L'Ufficio centrale Armi controlla che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione siano adempite.

³ L'autorizzazione è valida 12 mesi.

Sezione 3:

Introduzione nel territorio svizzero a titolo non professionale

Art. 39 Autorizzazione per l'introduzione nel territorio svizzero a titolo non professionale

(art. 25 cpv. 1 e 2^{bis} LArm)³¹

¹ La domanda di autorizzazione per l'introduzione a titolo non professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni nel territorio svizzero deve essere presentata all'Ufficio centrale Armi con l'apposito modulo e gli allegati seguenti:

- a.³² l'originale del permesso d'acquisto di armi rilasciato dalla competente autorità cantonale se per l'oggetto da introdurre nel territorio svizzero è necessario tale permesso;

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

- b.³³ un estratto del casellario giudiziale svizzero, rilasciato al massimo tre mesi prima della presentazione della domanda se si tratta di armi o di loro parti essenziali di cui all'articolo 10 capoverso 1 LArm oppure di munizioni o elementi di munizioni;
- c. una copia del passaporto valido o della carta d'identità valida;
- d. l'attestazione ufficiale di cui all'articolo 9a LArm.

² L'autorizzazione consente l'introduzione simultanea nel territorio svizzero di tre armi o parti essenziali di armi al massimo. È valida sei mesi e può essere prorogata di tre mesi al massimo.

Art. 40 Autorizzazione per l'introduzione temporanea nel territorio svizzero di armi da fuoco nel traffico passeggeri
(art. 25a LArm)

¹ Chiunque intende introdurre temporaneamente armi da fuoco e le relative munizioni da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stato Schengen) nel territorio svizzero, deve presentare, insieme alla domanda di cui all'articolo 39, la carta europea d'arma da fuoco.

² Se rilasciata, l'autorizzazione è iscritta nella carta europea d'arma da fuoco. È valida un anno e dà diritto alla ripetuta introduzione temporanea nel territorio svizzero di tre armi al massimo e delle relative munizioni.

³ I cacciatori e i tiratori non necessitano di un'autorizzazione se sono in grado di dimostrare il motivo del viaggio, segnatamente mediante un invito a un evento di caccia o sportivo, e se le armi da fuoco trasportate sono iscritte nella carta europea d'arma da fuoco

⁴ ...³⁴

Art. 41 Autorizzazione per l'introduzione temporanea nel territorio svizzero di armi da fuoco da parte di agenti di sicurezza
(art. 25a cpv. 1 LArm)

¹ Chiunque, nell'ambito dell'attività di scorta a trasporti di valori o a persone, intende introdurre temporaneamente nel territorio svizzero e riesportare armi da fuoco e le relative munizioni da uno Stato che non è uno Stato Schengen, necessita unicamente di un'autorizzazione per l'introduzione temporanea.

² L'autorizzazione per l'introduzione temporanea nel territorio svizzero dà diritto alla ripetuta introduzione temporanea nel territorio svizzero di un'unica arma e delle relative munizioni. L'autorizzazione è valida un anno.

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

³⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, con effetto dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2827).

Art. 42 Eccezioni all'obbligo di autorizzazione per l'introduzione temporanea di armi da fuoco nel territorio svizzero
(art. 25a LArm)

Le seguenti categorie di persone non necessitano di alcuna autorizzazione per l'introduzione temporanea di armi da fuoco nel territorio svizzero:

- a. i membri stranieri del personale di missioni diplomatiche, missioni permanenti presso organizzazioni internazionali, posti consolari e missioni speciali accreditati in Svizzera;
- b. i membri di forze armate estere nell'ambito del protocollo militare;
- c. gli agenti di sicurezza con mandato statale nell'ambito di visite ufficiali annunciate;
- d.³⁵ i collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen;
- e.³⁶ i membri di autorità di polizia estere nell'ambito di impieghi o corsi d'istruzione internazionali.

Art. 43 Eccezioni agli obblighi di presentazione e di dichiarazione al momento dell'introduzione nel territorio doganale svizzero
(art. 23 LArm)

Sono esentati dall'obbligo di presentazione e di dichiarazione di cui agli articoli 21 e 25 della legge del 18 marzo 2005³⁷ sulle dogane:

- a. i membri stranieri del personale di missioni diplomatiche, missioni permanenti presso organizzazioni internazionali, posti consolari e missioni speciali se le armi, le parti essenziali di armi, le munizioni e gli elementi di munizioni sono effetti personali ai sensi della Convenzione del 26 giugno 1990³⁸ relativa all'ammissione temporanea;
- b. gli agenti di sicurezza incaricati da Stati esteri nell'ambito di visite ufficiali annunciate se introducono nel territorio doganale svizzero le loro armi e le relative munizioni;
- c. gli agenti di sicurezza incaricati dalla Svizzera nell'ambito di visite ufficiali annunciate all'estero se reintroducono nel territorio doganale svizzero le loro armi e le relative munizioni;
- e^{bis}.³⁹ i collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen;

³⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6781).

³⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 2117).

³⁷ RS **631.0**

³⁸ RS **0.631.24**

³⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6781).

- d. le persone che comprovano di aver impiegato le loro armi e le relative munizioni per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento all'estero e che introducono le stesse armi che avevano esportato a tale scopo;
- e. le persone che comprovano di impiegare le loro armi e le relative munizioni per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento in Svizzera e che in seguito riesporteranno le medesime.

Sezione 4: Esportazione

Art. 44⁴⁰ Obbligo di comunicazione e bolletta di scorta
(art. 22b LArm)

¹ Chiunque intende esportare armi da fuoco, loro parti essenziali o le relative munizioni in uno Stato Schengen deve comunicarlo all'Ufficio centrale Armi mediante l'apposito modulo.

² La comunicazione deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. il nome e l'indirizzo di tutte le persone interessate;
- b. il luogo di destinazione;
- c. la quantità e il tipo di armi, di parti essenziali o di munizioni, il fabbricante, la designazione, il calibro e il numero delle armi;
- d. il mezzo di trasporto;
- e. la data d'invio e il giorno di arrivo previsto.

³ L'Ufficio centrale Armi rilascia la bolletta di scorta se:

- a. è garantito il trasporto sicuro;
- b. il richiedente presenta un'attestazione ufficiale del Paese di destinazione secondo cui il destinatario finale è legittimato al possesso degli oggetti in questione; e
- c. il destinatario finale allega, per gli oggetti destinati all'esportazione che necessitano di un permesso d'acquisto di armi, la copia del permesso d'acquisto di armi rilasciato dalla competente autorità cantonale oppure, per le armi o le parti essenziali di armi di cui all'articolo 10 LArm, la copia del contratto ai sensi dell'articolo 11 LArm.⁴¹

⁴ Se gli oggetti sono esportati dal titolare di una patente di commercio di armi per essere recapitati a una persona autorizzata al commercio di armi nel luogo di destinazione, le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere d ed e, nonché gli allegati di cui al capoverso 3 lettera c non sono necessari.⁴²

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2827).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

Art. 45⁴³**Art. 46** Carta europea d'arma da fuoco
(art. 25b LArm)

¹ Chiunque, nel traffico passeggeri, intende esportare temporaneamente armi da fuoco o parti essenziali di armi in uno Stato Schengen deve presentare una domanda per il rilascio della carta europea d'arma da fuoco.

² La domanda deve essere presentata con l'apposito modulo alla competente autorità del Cantone di domicilio.

³ La domanda deve essere corredata di:

- a. un estratto del casellario giudiziale svizzero, rilasciato al massimo tre mesi prima della presentazione della domanda;
- b. una copia del passaporto valido o della carta d'identità valida;
- c. due fototessere recenti.

⁴ L'autorità cantonale competente annota nella carta europea d'arma da fuoco tutte le armi che il richiedente è autorizzato a possedere.

⁵ La carta europea d'arma da fuoco è valida cinque anni. La sua durata di validità può essere prorogata due volte di due anni.

Capitolo 6: Custodia, porto e trasporto di armi e munizioni, porto abusivo di oggetti pericolosi

Sezione 1: Custodia di armi

(art. 26 LArm)

Art. 47

¹ La culatta di armi da fuoco per il tiro a raffica, modificate o no in armi da fuoco semiautomatiche, deve essere custodita sotto chiave separatamente dal resto dell'arma.

² Sono fatte salve le disposizioni speciali della legislazione militare.

Sezione 2: Porto di armi

Art. 48 Permesso di porto di armi
(art. 27 LArm)

¹ Chiunque intende ottenere un permesso di porto di armi deve compilare l'apposito modulo e inviarlo alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati:

⁴³ Abrogato dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, con effetto dal 28 lug. 2010 (RU **2010** 2827).

- a. un estratto del casellario giudiziale svizzero, rilasciato al massimo tre mesi prima della presentazione della domanda;
- b. una copia del passaporto valido o della carta d'identità valida;
- c. due fototessere recenti.

² L'autorità controlla che le condizioni, in particolare la prova della necessità, siano adempite. Se tali condizioni sono date, il candidato è ammesso all'esame.

³ L'esame pratico è obbligatorio soltanto per le armi da fuoco.

⁴ Per il rinnovo del permesso di porto di armi, l'esame pratico va sostenuto soltanto se tale permesso è stato rilasciato da più di tre anni. Alle medesime condizioni si può rinunciare all'esame teorico se le disposizioni legali non hanno subito modifiche significative e se non vi sono dubbi che il titolare dispone di conoscenze sufficienti sulle condizioni legali per l'uso dell'arma.

Art. 49⁴⁴ Permessi di porto di armi rilasciati a diplomatici e ad agenti di sicurezza con mandato statale
(art. 27 cpv. 5 LArm)

¹ L'Ufficio federale di polizia (fedpol) rilascia il permesso di porto di armi ai membri stranieri del personale di missioni diplomatiche, missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali, posti consolari e missioni speciali. Prima di rilasciare il permesso, consulta il Dipartimento federale degli affari esteri.

² Nell'ambito di visite o passaggi ufficiali annunciati, fedpol rilascia il permesso di porto di armi agli agenti di sicurezza con mandato statale.

Art. 50 Autorizzazione quadro nelle aree degli aeroporti svizzeri
(art. 27a LArm)

¹ L'Ufficio centrale Armi rilascia alle compagnie aeree estere e alle competenti autorità estere l'autorizzazione quadro di cui all'articolo 27a capoverso 2 LArm.

² L'autorizzazione quadro disciplina in particolare:

- a. l'esercizio di funzioni di sicurezza negli aeroporti;
- b. la protezione degli equipaggi sul percorso verso e dai loro alloggi;
- c. la protezione degli equipaggi nei loro alloggi;
- d. la protezione delle succursali.

³ Sulla base dell'autorizzazione quadro, l'Ufficio centrale Armi rilascia permessi di porto di armi a dipendenti di tali compagnie aeree. Prima del rilascio, può prendere le informazioni necessarie.

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).

Sezione 3: Trasporto di armi

(art. 28 LArm)

Art. 51

¹ Un'arma può essere trasportata soltanto per un tempo adeguato in relazione all'attività che ne giustifica l'uso.

² Durante il trasporto di armi da fuoco, i caricatori non devono contenere munizioni.

Capitolo 7: Autorizzazioni, controllo e sanzioni amministrative

Art. 52 Condizioni generali per il rilascio delle autorizzazioni; moduli

(art. 40 cpv. 2 LArm)

¹ Le autorizzazioni ai sensi della legge sulle armi sono rilasciate se il richiedente soddisfa in particolare le seguenti condizioni:

- a. prova la sua identità;
- b. ha l'esercizio dei diritti civili;
- c. gode di uno stato di salute fisico e mentale che non comporta alcun rischio elevato in relazione al maneggio delle armi;
- d. gode di buona reputazione;
- e. dà prova delle particolari capacità previste dalla legge sulle armi.

² Il Dipartimento federale di giustizia e polizia appronta i moduli per le domande, le autorizzazioni e le liste (art. 12 cpv. 3, 15 cpv. 1, 28 cpv. 1, 34 cpv. 1, 35 cpv. 1, 36 cpv. 1, 37 cpv. 1, 38 cpv. 1, 39 cpv. 1, 44 cpv. 1, 46 cpv. 2 e 48 cpv. 1), nonché un modello di contratto per l'alienazione di un'arma o di una parte essenziale di arma senza permesso d'acquisto di armi (art. 11 cpv. 1 LArm). I moduli e il modello di contratto possono essere richiesti all'autorità cantonale competente.⁴⁵

³ I moduli presentati o rispediti alle autorità competenti devono essere distrutti dopo 15 anni.

Art. 53 Controllo

(art. 29 LArm)

¹ L'autorità cantonale competente esercita il controllo sulla fabbricazione, la modifica e la trasformazione, nonché sull'acquisto, il commercio e la mediazione di armi, parti essenziali di armi e parti di armi appositamente costruite, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni.

² Controlla in particolare, almeno una volta ogni due anni, che i negozianti di armi svolgano la loro attività conformemente alle disposizioni della legge sulle armi, della presente ordinanza e delle esigenze minime in materia di locali commerciali

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

stabilita dal Dipartimento federale di giustizia e polizia, nonché alle condizioni e agli oneri relativi all'autorizzazione.

³ L'Ufficio centrale Armi esercita, nell'ambito delle sue competenze, il controllo relativo all'introduzione nel territorio svizzero e all'esportazione di armi, parti essenziali di armi, parti di armi appositamente costruite, munizioni ed elementi di munizioni.

Art. 54 Procedura dopo un sequestro senza possibilità di restituzione

(art. 31 cpv. 5 LArm)⁴⁶

¹ Se l'oggetto sequestrato conformemente all'articolo 31 LArm è realizzabile, l'autorità competente può disporne liberamente.⁴⁷

² Se l'oggetto non è realizzabile, l'autorità competente può custodirlo, distruggerlo oppure consegnarlo a un servizio scientifico della polizia giudiziaria o a un museo che appartiene a un ente di diritto pubblico.⁴⁸

³ Il legittimo proprietario dev'essere indennizzato se l'oggetto non può essergli restituito.⁴⁹

⁴ Se l'oggetto è alienato, l'indennizzo corrisponde al ricavato. Negli altri casi, l'indennizzo corrisponde al valore effettivo dell'oggetto. Le spese di custodia e di alienazione sono dedotte dall'indennizzo.

⁵ Se la procedura d'indennizzo non può aver luogo, in particolare perché il legittimo proprietario è sconosciuto o irreperibile, il ricavato è devoluto allo Stato.

Art. 54^a Confisca definitiva in caso di assenza di contrassegno

(art. 31 LArm)

Le armi da fuoco, le parti essenziali di armi da fuoco e gli accessori di armi da fuoco introdotti nel territorio svizzero illecitamente senza il contrassegno di cui all'articolo 31 capoverso 2, sono confiscati definitivamente dall'autorità competente.

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU **2010** 2827).

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 2117).

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 2117).

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU **2010** 2827).

⁵⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2012** 6781).

Capitolo 8: Emolumenti

Art. 55⁵¹ Tariffe (art. 32 LArm)

Per le pratiche relative a autorizzazioni, esami e omologazioni, per la custodia di armi e oggetti pericolosi portati abusivamente che sono stati sequestrati, nonché per le misure relative al sequestro, alla confisca definitiva e alla realizzazione degli oggetti di cui all'articolo 4 LArm si applicano gli emolumenti secondo l'allegato 1.

Art. 56 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Nella misura in cui la presente ordinanza non comporta disciplinamenti speciali, vigono le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004⁵² sugli emolumenti.

Art. 57 Riscossione (art. 32 LArm)

Gli emolumenti fino a 1000 franchi possono essere riscossi in anticipo o per contrassegno.

Capitolo 9: Ufficio centrale Armi

Art. 58⁵³ Compiti (art. 31c LArm)

L'Ufficio centrale Armi svolge in particolare i compiti seguenti:

- a. verifica l'autenticità di attestazioni estere e rilascia attestazioni ufficiali (art. 6b cpv. 2 e 9a cpv. 2 LArm);
- b. rilascia bollette di scorta (art. 22b cpv. 1 LArm);
- c. trasmette informazioni a Stati esteri, informa le autorità cantonali competenti e comunica dati (art. 22b cpv. 5, 24 cpv. 4 e 32c LArm);
- d. rilascia e rinnova le autorizzazioni (art. 24 cpv. 3, 24a–24c, 25 cpv. 2 e 25a LArm) e, su richiesta, attesta di aver rilasciato o rinnovato un'autorizzazione;
- e. fornisce consulenza alle autorità d'esecuzione (art. 31c cpv. 2 lett. a LArm), all'amministrazione e ai cittadini;
- f. rilascia autorizzazioni quadro a compagnie aeree estere (art. 31c cpv. 2 lett. f LArm);

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

⁵² RS 172.041.1

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).

- g. tratta le richieste di rintracciamento presentate da autorità svizzere o estere e funge da servizio di contatto per le questioni tecniche e operative in tale ambito (art. 31c cpv. 2 lett. b^{bis} LArm);
- h. gestisce le seguenti banche dati:
 - 1. le banche dati di cui all'articolo 32a capoverso 1 LArm,
 - 2. la banca dati DANTRAG (art. 59a);
- i. attribuisce il numero di contrassegno ai titolari di patenti di commercio di armi (art. 28a);
- j. coordina le attività delle autorità cantonali d'esecuzione e riceve in particolare informazioni dalle autorità cantonali sulla loro prassi in materia di autorizzazioni;
- k. emana direttive ed elabora documenti d'esame per la patente di commercio di armi e per il permesso di porto di armi;
- l.⁵⁴ mette a disposizione delle autorità cantonali competenti, sotto forma elettronica, i moduli previsti dalla legge.

Capitolo 10: Trattamento e protezione dei dati

Art. 59⁵⁵ Contenuto della DARUE

¹ La DARUE contiene i seguenti dati dei titolari di patenti di commercio di armi che commerciano armi da fuoco, parti essenziali di armi da fuoco o accessori di armi da fuoco:

- a. il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita, l'indirizzo e la cittadinanza;
- b. il numero di contrassegno;
- c. la data di rilascio e di scadenza dell'autorizzazione generale per armi, parti di armi e munizioni di cui all'articolo 24c LArm;
- d. i segni distintivi del fabbricante e la riproduzione grafica dei modelli di contrassegno.

² I titolari di patenti di commercio di armi che commerciano armi da fuoco, parti essenziali di armi da fuoco o accessori di armi da fuoco comunicano all'Ufficio centrale Armi le informazioni di cui al capoverso 1 lettere a e d.

Art. 59a⁵⁶ Contenuto della DANTRAG

La DANTRAG contiene:

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).

⁵⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).

- a. i dati sul rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni di cui all'articolo 58 lettera d;
- b. i documenti che l'Ufficio centrale Armi, le autorità doganali e le autorità cantonali di polizia si scambiano elettronicamente;
- c. i dati sul coordinamento delle attività delle autorità cantonali d'esecuzione.

Art. 60⁵⁷ Generalità e altri dati contenuti nelle banche dati

(art. 32b LArm)

¹ Come generalità figurano:

- a.⁵⁸ nella DEWA, nella DEWS, nella DEBBWA, nell'ASWA, nei sistemi d'informazione elettronici sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco e nel sistema d'informazione comune armonizzato sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco: il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita, l'indirizzo e la cittadinanza;
- b. nella DAWA: il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita e l'indirizzo.

² Oltre alle indicazioni di cui all'articolo 32b capoverso 2 LArm figurano:

- a. nella DEBBWA: i dati sul fabbricante e il calibro;
- b. nella DAWA: i dati sul fabbricante, il calibro e la data del ritiro dell'arma da fuoco da parte del servizio competente dell'amministrazione militare.

Art. 61⁵⁹ Diritti d'accesso

(art. 32e LArm)

¹ Ai fini dell'esecuzione della legislazione sulle armi, le seguenti autorità possono accedere ai dati della DEWA, della DEBBWA, della DAWA, della DARUE, della DANTRAG e del sistema d'informazione comune armonizzato sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco per mezzo di una procedura di richiamo:

- a. fedpol;
- b. le autorità cantonali di polizia;
- c. le autorità doganali.

² Inoltre le autorità seguenti possono accedere ai dati della DEBBWA per mezzo di una procedura di richiamo:

- a. la Base logistica dell'esercito;
- b. l'Ufficio dell'uditore in capo;

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

- c. lo Stato maggiore di condotta dell'esercito;
- d. la Sicurezza militare;
- e. la Protezione delle informazioni e delle opere;
- f. i comandi di circondario cantonali.

³ La Polizia giudiziaria federale e la Cooperazione internazionale di polizia di fedpol possono accedere ai dati della DEWA, della DEBBWA, della DAWA, della DANTRAG e del sistema d'informazione comune armonizzato sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco per mezzo di una procedura di richiamo, al fine di adempiere i propri compiti sanciti dalla legge federale del 7 ottobre 1994⁶⁰ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione, dal Codice di procedura penale⁶¹ e dalla legge federale del 23 dicembre 2011⁶² sulla protezione extraprocessuale dei testimoni.

⁴ Le autorità di perseguimento penale cantonali possono essere autorizzate ad accedere ai dati della DEWA, della DEBBWA, della DAWA, della DANTRAG e del sistema d'informazione comune armonizzato sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco per mezzo di una procedura di richiamo, al fine di adempiere i propri compiti sanciti dal Codice di procedura penale.

⁵ Ai dati della DEWS può accedere unicamente l'Ufficio centrale Armi.

⁶ I dettagli dei diritti d'accesso sono disciplinati nell'allegato 3.

Art. 62⁶³ Utilizzo del sistema di gestione delle identità della Confederazione
(art. 32c cpv. 7 LArm)

¹ Ai fini del controllo dell'accesso al sistema d'informazione comune armonizzato sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco, è possibile utilizzare il sistema di gestione delle identità della Confederazione. Quest'ultimo permette di accertare l'identità degli utenti e di comunicare il nome dell'utente, l'indirizzo di posta elettronica e gli identificatori locali.

² Ai fini della gestione puntuale dell'accesso, l'Organo direzione informatica della Confederazione può comunicare regolarmente, per ogni utente, al sistema d'informazione comune armonizzato sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco i dati relativi al nome, la sigla, gli identificatori locali, l'indirizzo di posta elettronica, i dati relativi all'indirizzo, nonché all'impiego, alla funzione e al ruolo tratti dal sistema di gestione delle identità della Confederazione.

⁶⁰ RS 360

⁶¹ RS 312.0

⁶² RS 312.2

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

Art. 63⁶⁴**Art. 64** Comunicazione di dati a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen⁶⁵
(art. 32e LArm)

È data una protezione adeguata della persona interessata ai sensi dell'articolo 32e LArm se in relazione ai dati trasmessi e al loro trattamento sono fornite garanzie sufficienti, risultanti segnatamente dalle clausole contrattuali, sui punti seguenti:

- a. i principi della legittimità e della buona fede nel trattamento dei dati, nonché dell'esattezza dei dati sono rispettati;
- b. lo scopo della comunicazione è chiaramente stabilito;
- c. i dati sono trattati solo fintanto che necessario allo scopo della comunicazione;
- d. le autorità autorizzate a trattare i dati sono chiaramente designate;
- e. la trasmissione dei dati ad altri Stati che non garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati è vietata;
- f. la conservazione e la cancellazione dei dati sono chiaramente disciplinate;
- g. la persona interessata ha il diritto di rettifica dei dati inesatti;
- h. la persona interessata è informata sul trattamento dei suoi dati personali e sulle relative condizioni;
- i. la persona interessata ha il diritto di essere informata sui dati che la riguardano;
- j. la sicurezza dei dati è garantita;
- k. la persona interessata ha il diritto di fare appello a un'autorità indipendente se ritiene che il trattamento dei suoi dati sia illecito.

Art. 65 Diritti degli interessati

I diritti degli interessati sono retti dalle legge federale del 19 giugno 1992⁶⁶ sulla protezione dei dati.

⁶⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, con effetto dal 28 lug. 2010 (RU **2010** 2827).

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6781).

⁶⁶ RS **235.1**

Art. 66⁶⁷ Durata della conservazione dei dati(art. 32c cpv. 8 LArm)⁶⁸

¹ I dati della DEWA, della DEWS, della DEBBWA, della DAWA, dell'ASWA, della DARUE e della DANTRAG sono conservati per 50 anni.⁶⁹

² I dati del sistema d'informazione elettronico sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco e del sistema d'informazione comune armonizzato sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco sono conservati per almeno 30 anni. La cancellazione dei dati dal sistema d'informazione elettronico comporta anche la cancellazione dei dati dal sistema d'informazione comune armonizzato sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco.⁷⁰

Art. 66a⁷¹ Verbalizzazione

Il trattamento dei dati contenuti nelle banche dati di cui all'articolo 32a capoverso 1 LArm e all'articolo 59a della presente ordinanza è verbalizzato. I verbali sono conservati per un anno.

Art. 66b⁷² Archiviazione

L'offerta di dati personali della banca dati di cui all'articolo 59a all'Archivio federale è retta dall'articolo 21 della legge federale del 19 giugno 1992⁷³ sulla protezione dei dati e dall'articolo 6 della legge del 26 giugno 1998⁷⁴ sull'archiviazione.

Art. 66c⁷⁵ Sicurezza dei dati

¹ La sicurezza dei dati è retta dall'ordinanza del 14 giugno 1993⁷⁶ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, dall'ordinanza del 9 dicembre 2011⁷⁷ sull'informatica nell'Amministrazione federale nonché dalle istruzioni del CIC del 27 settembre 2004⁷⁸ sulla sicurezza informatica nell'Amministrazione federale.

² L'Ufficio centrale Armi adotta le misure organizzative necessarie per impedire l'accesso non autorizzato ai dati.

⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU **2010** 2827).

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 2117).

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6781).

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 2117).

⁷¹ Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6781).

⁷² Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6781).

⁷³ RS **235.1**

⁷⁴ RS **152.1**

⁷⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6781).

⁷⁶ RS **235.11**

⁷⁷ RS **172.010.58**

⁷⁸ Le istruzioni possono essere consultate al seguente indirizzo Internet: www.isb.admin.ch > Temi > Sicurezza > Basi per la sicurezza > Istruzioni sulla sicurezza informatica.

Art. 66⁷⁹ Regolamento sul trattamento dei dati

Fedpol emana un regolamento sul trattamento dei dati nelle banche dati di cui all'articolo 32a capoverso 1 LArm e all'articolo 59a della presente ordinanza.

Capitolo 11: Disposizioni finali**Art. 67** Esecuzione da parte dell'Amministrazione delle dogane
(art. 40 cpv. 4 LArm)

¹ L'imposizione doganale è retta dalle disposizioni della legislazione doganale.

² L'Amministrazione delle dogane comunica all'autorità che rilascia autorizzazioni lo scarico completo delle autorizzazioni per l'introduzione di armi nel territorio svizzero. Su richiesta, fornisce a tale autorità informazioni sull'introduzione di armi nel territorio svizzero.

³ Se nel corso di controlli constata infrazioni secondo l'articolo 33 LArm, l'Amministrazione delle dogane nega il proseguimento del viaggio e si rivolge alla competente polizia cantonale.

⁴ Se l'intervento della polizia cantonale non è opportuno o possibile, l'Amministrazione delle dogane, d'intesa con la polizia, stende il verbale di accertamento e lo trasmette, insieme agli oggetti sequestrati, al competente giudice istruttore per l'apertura di un procedimento penale.

Art. 68⁸⁰ Comunicazioni delle autorità cantonali all'Ufficio centrale Armi
(art. 30a, 31 cpv. 4 e 32k LArm)⁸¹

¹ Le disposizioni cantonali d'esecuzione devono essere comunicate all'Ufficio centrale Armi.

² L'autorità competente del Cantone di domicilio comunica all'Ufficio centrale Armi per mezzo di una procedura automatizzata i seguenti dati relativi alle persone cui è stata rifiutata o revocata l'autorizzazione oppure cui è stata confiscata l'arma:

- a. il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita, l'indirizzo, la cittadinanza e il numero d'assicurato di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946⁸² su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (numero d'assicurato AVS), nonché le circostanze che hanno portato al rifiuto o alla revoca dell'autorizzazione o alla confisca dell'arma;
- b. il tipo, il fabbricante, la designazione, il calibro, il numero dell'arma, nonché la data dell'acquisto;

⁷⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6781).

⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6781).

⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 2117).

⁸² RS **831.10**

c. la data della registrazione nella banca dati.⁸³

³ Comunica inoltre all'Ufficio centrale Armi per mezzo di una procedura automatizzata i dati di cui al capoverso 2 lettere a-c relativi alle persone:

- a. senza permesso di domicilio che hanno acquistato in Svizzera un'arma, una parte essenziale di arma o una parte di arma appositamente costruita;
- b. con domicilio in un altro Stato Schengen che hanno acquistato in Svizzera un'arma da fuoco, una parte essenziale di arma o una parte di arma appositamente costruita.⁸⁴

⁴ Il rilascio e la revoca di una patente di commercio di armi vanno comunicati immediatamente all'Ufficio centrale Armi mediante procedura automatizzata. Quest'ultimo informa la Segreteria di Stato dell'economia.⁸⁵

Art. 69 Comunicazioni dell'amministrazione militare all'Ufficio centrale Armi

(art. 32j cpv. 2 LArm)

Al proscioglimento dell'obbligo militare, la Base logistica dell'esercito comunica all'Ufficio centrale Armi per mezzo di una procedura automatizzata i seguenti dati relativi alle persone che hanno ricevuto in proprietà un'arma, una parte essenziale di arma o una parte di arma appositamente costruita, cui l'arma personale o l'arma in prestito è stata ritirata a titolo cautelare o definitivo oppure cui non è stata consegnata alcuna arma personale o in prestito:⁸⁶

- a.⁸⁷ il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita, l'indirizzo e il numero d'assicurato AVS, nonché le circostanze che hanno portato al ritiro cautelare, al ritiro definitivo o alla mancata consegna dell'arma;
- b. il tipo, il fabbricante, la designazione, il calibro, il numero dell'arma, nonché la data dell'alienazione;
- c. la data della registrazione nella banca dati.

Art. 70⁸⁸ Comunicazioni dell'Ufficio centrale Armi

(art. 32c cpv. 4 e 5 LArm)

¹ L'Ufficio centrale Armi comunica alla Base logistica dell'esercito e allo Stato maggiore di condotta dell'esercito per mezzo di una procedura automatizzata i

⁸³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

⁸⁵ Originario cpv. 3.

⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

seguenti dati relativi alle persone cui è stata rifiutata o revocata l'autorizzazione oppure cui è stata sequestrata l'arma:

- a. il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita, l'indirizzo e il numero d'assicurato AVS, nonché le circostanze che hanno portato al rifiuto o alla revoca dell'autorizzazione o al sequestro dell'arma;
- b. il tipo, il fabbricante, la designazione, il calibro, il numero dell'arma, nonché la data dell'alienazione;
- c. la data della registrazione nella banca dati.

² Comunica all'autorità competente del Cantone di domicilio per mezzo di una procedura automatizzata i seguenti dati relativi alle persone cui l'arma personale o l'arma in prestito è stata ritirata a titolo cautelare o definitivo oppure cui non è stata consegnata alcuna arma personale o in prestito:

- a. il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita, l'indirizzo e il numero d'assicurato AVS, nonché le circostanze che hanno portato al ritiro cautelare, al ritiro definitivo o alla mancata consegna dell'arma;
- b. il tipo, il fabbricante, la designazione, il calibro, il numero dell'arma, nonché la data dell'alienazione;
- c. la data della registrazione nella banca dati.

Art. 71 Autorizzazioni eccezionali
(art. 28b LArm)

¹ Le autorizzazioni cantonali eccezionali (art. 5 cpv. 4, 19 cpv. 2 e 20 cpv. 2 LArm) possono essere rilasciate soltanto in singoli casi motivati per iscritto, per una determinata persona e di norma per una sola arma, una sola parte essenziale di arma, una sola parte appositamente costruita ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a LArm o un solo accessorio di un determinato tipo di arma. Tali autorizzazioni vanno limitate nel tempo; le autorizzazioni possono essere vincolate a oneri.

² I Cantoni rilasciano autorizzazioni eccezionali in particolare per:

- a. le armi da sport utilizzate da membri di scuole o società sportive;
- b. i coltelli vietati utilizzati da invalidi o determinate categorie professionali.

³ Alle persone titolari di una patente di commercio di armi può essere rilasciata un'autorizzazione per la mediazione in Svizzera di più di un'arma, di più di una parte essenziale di arma, di più di una parte appositamente costruita ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a LArm o di più di un accessorio di arma, a condizione che dette persone possano comprovare che:

- a. tali armi, parti essenziali, parti appositamente costruite o accessori di armi sono necessari per coprire il fabbisogno delle autorità ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 LArm o delle ditte addette alla sicurezza; oppure
- b. il committente è in possesso di un'autorizzazione eccezionale per le armi, le parti essenziali o gli accessori di armi in questione.

Art. 72 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato 4.

Art. 73 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 12 dicembre 2008.

Allegato 189
(art. 55)

Emolumenti riscossi per le pratiche relative ad autorizzazioni, esami e omologazioni, nonché per la custodia delle armi sequestrate

Per le pratiche relative a domande d'autorizzazione, per la custodia di armi e oggetti pericolosi portati abusivamente che sono stati sequestrati, nonché per le misure relative al sequestro, alla confisca definitiva e alla realizzazione di armi e di oggetti pericolosi portati abusivamente sono riscossi i seguenti emolumenti:

Fr.

- | | | |
|----|--|-------|
| a. | permesso d'acquisto di armi: | |
| | 1. ... | |
| | 2. spray per l'autodifesa | 20.— |
| | 3. armi da fuoco | 50.— |
| | 4. altre armi | 50.— |
| | 5. parti essenziali di armi | 20.— |
| b. | proroga dell'autorizzazione per l'introduzione nel territorio svizzero nonché del permesso d'acquisto di armi | 20.— |
| c. | autorizzazione eccezionale per acquisto, mediazione e introduzione nel territorio svizzero di: | |
| | 1. pugnali e coltelli secondo l'articolo 10 della presente ordinanza | 20.— |
| | 2. armi secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera d LArm | 50.— |
| | 3. armi secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera e LArm | 50.— |
| | 4. armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera a LArm | 150.— |
| | 5. parti essenziali di armi e parti di armi appositamente costruite secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettere a e b LArm | 50.— |
| | 6. armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera f LArm | 120.— |
| | 7. armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera b LArm | 150.— |
| | 8. accessori di armi | 100.— |
| d. | autorizzazione eccezionale per il tiro a raffica (art. 5 cpv. 4 LArm) | 100.— |
| e. | autorizzazione eccezionale per i cittadini di determinati Stati (art. 7 cpv. 2 LArm) | 150.— |
| f. | autorizzazione eccezionale per la fabbricazione, la modifica e le trasformazioni vietate (senza i costi effettivi secondo fatturazione dell'organo abilitato a eseguire l'esame) (art. 19 e 20 LArm) | 100.— |

⁸⁹ Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 4 giu. 2010 (RU **2010** 2827), dal n. II dell'O del 21 nov. 2012 (RU **2012** 6781) e dal n. II cpv. 1 dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 2117).

	Fr.
g. attestazione dell'Ufficio centrale Armi (art. 6 <i>b</i> cpv. 2 e 9 <i>a</i> cpv. 2 LArm e art. 58 lett. a)	50.—
h. patente di commercio di armi:	
1. esame pratico	150.—
2. esame teorico	150.—
3. rilascio	350.—
4. adeguamento di un'autorizzazione già rilasciata	150.—
i. permesso di porto di armi:	
1. esame pratico	70.—
2. esame teorico	70.—
3. rilascio	50.—
4. adeguamento di un'autorizzazione già rilasciata	20.—
j. custodia di armi:	
1. per arma	200.—
2. per oggetto pericoloso portato abusivamente	100.—
3. custodia per singolo caso e in base all'onere	max. 5000.—
k. autorizzazione specifica (art. 36)	50.—
l. proroga dell'autorizzazione specifica	20.—
m. autorizzazione generale per armi bianche (art. 37)	150.—
n. autorizzazione generale per armi, parti di armi e munizioni (art. 38)	150.—
o. autorizzazione per l'introduzione nel territorio svizzero di armi o munizioni a titolo non professionale (art. 39)	50.—
p. proroga dell'autorizzazione secondo gli articoli 25 <i>a</i> capoverso 1 e 39 capoverso 2 LArm	20.—
q. esame di omologazione (senza i costi effettivi secondo fatturazione dell'organo abilitato a eseguire l'esame)	200.—
r. autorizzazione per munizione vietata (art. 26 cpv. 2)	50.—
s. autorizzazione per l'introduzione temporanea nel territorio svizzero di armi da fuoco da parte di agenti di sicurezza (art. 41)	50.—
t. autorizzazione quadro a compagnie aeree estere (art. 50 cpv. 1)	500.—
u. permesso di porto di armi al personale di compagnie aeree estere (art. 50 cpv. 3)	50.—
v. rilascio di una carta europea d'arma da fuoco (art. 46)	150.—
w. proroga della validità della carta europea d'arma da fuoco (art. 46 cpv. 5)	100.—

	Fr.
x. iscrizione dell'autorizzazione nella carta europea d'armi da fuoco (art. 25a cpv. 2 LArm)	50.—
y. rilascio di una bolletta di scorta (art. 44 cpv. 1)	50.—
z. aggiunta nella carta europea d'arma da fuoco	50.—
z ^{bis} . misure relative al sequestro, alla confisca definitiva e alla realizzazione di armi e di oggetti pericolosi portati abusivamente	max. 150.—

Allegato 2
(art. 1 e 26 cpv. 1 lett. c)

Sostanze irritanti

Sono considerate sostanze irritanti:

- a. CA (cianuro di bromobenzile);
- b. CS (o-clorobenzilidenmalononitrile);
- c. CN (ω-cloroacetofenone);
- d. CR (dibenzo(b,f)-1,4-oxazepina).

Allegato 3⁹⁰
(art. 61 cpv. 6)

Diritti d'accesso

A = consultare

B = trattare

vuoto = nessun accesso

Autorità federali

Stato maggiore fedpol

	DEWA	DEWS	DEBBWA	DAWA	DARUE	DANTRAG	Sistema d'informazione di cui all'art. 32a cpv. 3 LArm
Consulente per la protezione dei dati	A	A	A	A	A	A	A

Servizi fedpol

	DEWA	DEWS	DEBBWA	DAWA	DARUE	DANTRAG	Sistema d'informazione di cui all'art. 32a cpv. 3 LArm
Ufficio centrale Armi	B	B	B	B	B	B	A

Fornitori di servizi informatici fedpol

	DEWA	DEWS	DEBBWA	DAWA	DARUE	DANTRAG	Sistema d'informazione di cui all'art. 32a cpv. 3 LArm
Responsabile di progetto e amministratore di sistema	A	A	A	A	A	A	A

⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

Polizia giudiziaria federale

	DEWA	DEWS	DEBBWA	DAWA	DARUE	DANTRAG	Sistema d'informazione di cui all'art. 32a cpv. 3 LArm
Divisione Indagini Interventi speciali	A		A	A		A	A

Cooperazione internazionale di polizia

	DEWA	DEWS	DEBBWA	DAWA	DARUE	DANTRAG	Sistema d'informazione di cui all'art. 32a cpv. 3 LArm
Centrale operativa	A		A	A		A	A

Amministrazione federale delle dogane

	DEWA	DEWS	DEBBWA	DAWA	DARUE	DANTRAG	Sistema d'informazione di cui all'art. 32a cpv. 3 LArm
Corpo delle guardie di confine	A		A	A	A		A
Sezione antifrode doganale	A		A	A	A		

DDPS

	DEWA	DEWS	DEBBWA	DAWA	DARUE	DANTRAG	Sistema d'informazione di cui all'art. 32a cpv. 3 LArm
Base logistica dell'esercito			A	A			A
Stato maggiore di condotta dell'esercito			A	A			A
Protezione delle informazioni e delle opere			A	A			A

Autorità cantonali

	DEWA	DEWS	DEBBWA	DAWA	DARUE	DANTRAG	Sistema d'informazione di cui all'art. 32a cpv. 3 LArm
Comandi di circondario cantonali			A	A			A
Autorità cantonali di polizia	A		A	A	A	A	A
Uffici cantonali delle armi	B		B	A	A	A	A
Pubblici ministeri	A		A	A	A	A	A

Allegato 4
(art. 72)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. ordinanza del 21 settembre 1998⁹¹ sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni;
2. ordinanza del DFGP del 1° febbraio 2002⁹² sulle munizioni vietate.

II

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

...⁹³

⁹¹ [RU **1998** 2549, **2001** 1009, **2002** 319 n. II 2671, **2003** 5143, **2005** 2695 n. II 4, **2007** 1469 all. 4 n. 11]

⁹² [RU **2002** 258]

⁹³ Le mod. possono essere consultate alla RU **2008** 5525.